



Nn. 1224, 1256, 1304 e 1305-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATRICE LO MORO)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2014

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo (n. 1224)

d'iniziativa dei senatori FEDELI, RUSSO, FINOCCHIARO, GIANNINI, DE PETRIS, BISINELLA, FATTORI, Rita GHEDINI, IDEM, PUPPATO, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, BORIOLI, BROGLIA, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D'ADDA, DE BIASI, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, GATTI, GIACOBBE, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MICHELONI, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PIZZETTI, PUGLISI, RICCHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2014

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (n. 1256)

d'iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, PELINO, BONFRISCO, MUSSOLINI, CERONI, CALIENDO, Eva LONGO, DE SIANO, CARRARO, FAZZONE, LIUZZI, BRUNI e PALMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2014

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze (n. 1304)

d'iniziativa del senatore AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (n. 1305)

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri della 14 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione.....	»	9
– n. 1224, d’iniziativa dei senatori Fedeli ed altri.....	»	11
– n. 1256, d’iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri	»	12
– n. 1304, d’iniziativa del senatore Amoruso	»	13
– n. 1305, d’iniziativa del senatore Calderoli	»	14

ONOREVOLI SENATORI. – L'assenza o la presenza marginale delle donne ai vertici della società è una costante della storia del nostro Paese. Basti pensare che il *Global gender gap index*, l'indice sul divario di genere stilato annualmente dal *World Economic Forum*, nel 2013 assegna all'Italia la settantunesima posizione.

Gli ostacoli all'accesso delle donne alle posizioni apicali della società sono di origine culturale, radicati in maniera talmente profonda da rendere necessari interventi legislativi allo scopo di favorire il cambiamento in linea di principio da tutti auspicato.

Dopo le misure introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, per i consigli di amministrazione delle società pubbliche e private, il tema del riequilibrio di genere ha recentemente trovato ingresso nelle istituzioni, in modo particolare nella composizione delle assemblee elettive.

La regione Campania è stata la prima regione a prevedere la doppia preferenza di genere per l'elezione del proprio consiglio regionale, con la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.

Tre anni dopo, il Parlamento ha approvato la legge 23 novembre 2012, n. 215, con la quale sono state, in particolare, introdotte, nelle elezioni per i consigli comunali dei comuni con più di 5.000 abitanti, sia la doppia preferenza di genere sia una «quota di lista», in base alla quale, nelle liste dei candidati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. La stessa legge, all'articolo 3, ha fissato per i consigli regionali il principio della «promozione della parità tra uomini e

donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».

Recentemente, anche per effetto di tale normativa, altre regioni hanno adottato o hanno proposto l'introduzione della doppia preferenza di genere.

Quello che si sottopone all'esame dell'Assemblea è il risultato del lavoro svolto dalla 1ª Commissione in sede referente, che si è concluso con l'approvazione di un testo, proposto dalla relatrice, risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1224, a prima firma della senatrice Fedeli, e 1256, a prima firma della senatrice Alberti Casellati, relativi alla promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica per l'elezione del Parlamento europeo.

A questi disegni di legge sono stati congiunti il disegno di legge n. 1304, del senatore Amoruso, e il disegno di legge n. 1305, del senatore Calderoli.

Il primo introduce una modifica alla legge elettorale per il Parlamento europeo volta a consentire all'elettore di esprimere un'unica preferenza.

Il secondo, oltre a intervenire sul riequilibrio della rappresentanza di genere, prevede anche l'abbassamento del requisito per l'elettorato passivo, fissato a 18 anni di età, nonché la riduzione, dal 4 al 3 per cento, della soglia di sbarramento per accedere al riparto dei seggi.

In questo quadro, nella ricerca di un necessario equilibrio, si colloca il testo unificato definito in Commissione che, all'esito di un ampio e articolato dibattito, ha ad oggetto esclusivamente il tema specifico del

riequilibrio di genere, ritenuto prioritario – e quindi meritevole di una rapida approvazione in vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo – non solo ai fini della promozione delle pari opportunità per i candidati di entrambi i sessi nell'accesso alle cariche elettive, ma anche per una riqualificazione degli istituti democratici, che richiede una piena assunzione di responsabilità delle donne e degli uomini.

In particolare, modificando l'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il testo introduce la cosiddetta «tripla preferenza di genere»: nel caso in cui l'elettore decida di esprimere più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza.

Inoltre, affinché la possibilità per l'elettore di scegliere candidati di genere diverso sia effettiva e non solo potenziale, nell'articolo 12 della suddetta legge è inserito un nuovo comma con il quale si obbligano i

partiti a presentare liste in cui nessuno dei due sessi sia rappresentato in maniera superiore al 50 per cento e nel cui ordine i primi due candidati siano di sesso diverso.

Mediante una modifica all'articolo 13 della medesima legge, è demandata all'ufficio elettorale circoscrizionale la verifica del rispetto della parità di genere in ciascuna lista, pena la cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, così da rispettare l'originaria disposizione. La lista è ricusata qualora, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Nel caso in cui nell'ordine di lista i primi due candidati non siano di sesso diverso, l'ordine viene modificato collocando dopo il primo candidato quello successivo appartenente al genere diverso.

Lo MORO, *relatrice*

PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Giovanni MAURO)

sui disegni di legge nn. 1224 e 1256

5 febbraio 2014

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che essi sono diretti a introdurre un meccanismo di riequilibrio di genere nel sistema di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

considerato che l'equilibrio di genere all'interno del Parlamento europeo vede una presenza femminile pari a circa il 36 per cento del totale degli europarlamentari in carica, e che l'Italia si colloca al 25° posto tra gli Stati membri, con una percentuale di deputate donne pari a circa il 23 per cento, superiore solo a quello di Polonia, Repubblica ceca e Lussemburgo;

ricordato che, in materia di legge elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, vige l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom, del Consiglio, del 20 settembre 1976, come successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CECA/CEE/EURATOM, del Consiglio, del 25 giugno 2002, che, tuttavia, non contiene una disciplina esaustiva della procedura elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, consentendo agli Stati membri di mantenere sistemi elettorali diversi;

considerato, al riguardo, che la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo ha discusso, nel 2011, una proposta di modifica dell'Atto del 1976, in cui, in un paragrafo concernente lo «squilibrio di genere», si riconoscono le notevoli differenze esistenti tra gli Stati membri, con la Finlandia e la Svezia che hanno una maggioranza di deputate europee, mentre solo meno di un terzo dei deputati europei di Slovenia, Lituania, Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica ceca e Lussemburgo è costituito da donne, e in cui tuttavia non si vuole proporre l'imposizione di quote per riequilibrare lo squilibrio di genere, bensì prevedere che ai partiti politici sia posto «l'obiettivo di avere almeno il 40 per cento di deputati donne nel 2014, come raccomandato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa»;

considerato, ancora, che il Parlamento europeo, ha approvato, il 4 luglio 2013, una risoluzione sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014, in cui invita gli Stati membri e i partiti politici a «insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria»;

ricordato, in materia di equilibrio di genere: la legge 12 luglio 2011, n. 120, con cui si garantisce che il genere meno rappresentato all'interno dell'organo societario ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti; la legge elettorale del Consiglio della regione Campania, che è stata la prima in Italia ad aver introdotto la «preferenza di genere» e che è stata valutata positivamente dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 4 del 2010, in quanto non introduce meccanismi di tipo costrittivo, ma solo misure di carattere promozionale; la proposta di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati, relativa all'elezione della Camera e del Senato, in cui si prevede che in ciascuna lista elettorale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento; l'articolo 9 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che prevede uno specifico meccanismo sanzionatorio per quei partiti politici che non favoriscono il principio della parità di accesso alle cariche elettive; e l'articolo 56 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, secondo cui, nelle liste elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

i due disegni di legge si muovono nella prospettiva di promozione della riduzione dello squilibrio di genere, in piena coerenza con il citato atto di indirizzo del Parlamento europeo del 4 luglio 2013, nonché con l'impostazione della citata proposta della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo del 2011 e con lo stesso Atto elettorale del 1976, non ravvisandovi quindi profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea;

in relazione al quadro normativo interno, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 149 del 2013, sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, e con l'articolo 56 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

si auspica, in fine, che l'esame dei due disegni di legge possa portare celermente alla convergenza verso un testo unificato, che possa essere poi approvato dal Parlamento in tempo utile in vista delle ormai imminenti elezioni del Parlamento europeo, previste per il 22-25 maggio di quest'anno 2014.

sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 1224 e 1256 e sui relativi emendamenti

26 febbraio 2014

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali per i disegni di legge nn. 1224 e 1256 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere) e gli emendamenti ad esso riferiti;

richiamato il parere reso il 5 febbraio 2014 sui disegni di legge nn. 1224 e 1256;

rilevato che nel testo unico viene mantenuta la facoltà di esprimere tre preferenze, che devono riguardare candidati di sesso diverso (lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1), mentre viene fissata al 50 per cento la quota dei candidati di sesso diverso che devono essere compresi nelle liste presentate, di cui il secondo in lista deve essere di sesso diverso (lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1), e viene conferito, all'Ufficio elettorale circoscrizionale, il potere di assicurare il rispetto di quanto prescritto per le liste (lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1);

rilevato che con gli emendamenti al testo unificato si mira a ridurre l'età per l'eleggibilità (em. 1.1), delimitare i requisiti per la sottoscrizione dei contrassegni di lista (em. 1.2), precisare l'ordine di presentazione dei candidati nelle liste in riferimento al genere (em. 1.3 e 1.4), regolamentare l'esercizio del voto di preferenza (em. 1.5, 1.6 e 1.10), nonché incidere sulle soglie minime per l'attribuzione di seggi (em. 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.0.11);

ricordato che, in materia di legge elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, vige l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, che, tuttavia, non contiene una disciplina esaustiva della procedura elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, consentendo agli Stati membri di mantenere sistemi elettorali diversi;

non riscontrandosi profili di incompatibilità, del testo unificato e degli emendamenti ad esso riferiti, con le disposizioni dell'Atto del 1976,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;

b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine

di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;

c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1224

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FEDELI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze. Nel caso di espressione di più preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza».

Art. 2.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati della lista, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi».

DISEGNO DI LEGGE N. 1256

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALBERTI CASELLATI
ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei candidati della lista»;

b) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, non più di due preferenze. Nel caso di espressione di più preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza».

DISEGNO DI LEGGE N. 1304

D'INIZIATIVA DEL SENATORE AMORUSO

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «non più di tre preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «non più di una preferenza».

DISEGNO DI LEGGE N. 1305

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CALDEROLI

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «25°» è sostituita dalla seguente: «18°»;

b) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità più prossima. Nell'ordine di lista devono alternarsi candidati di sesso diverso.»;

c) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della li-

sta, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. L'ufficio verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando in alternanza i candidati successivi di sesso diverso.»;

d) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza».

e) all'articolo 21, primo comma, numero 1-*bis*), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

